

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Anno scolastico 2022/23

* * *

Tra la **Scuola SAN VINCENZO DE PAOLI**, con sede in Settimo Torinese in via Milano n. 59 Partita Iva: 02233300017, nella persona del legale rappresentante **DON ANTONIO BORTONE**, nato a Aversa (CE) il 03/03/1964, **COMMITTENTE**

E

La Signora **GUERCI DONATA ROSA PAOLA MARIA** nata a Torino il 05/12/1971 e residente a Torino in Via Sismonda n. 8

CODICE FISCALE GRCDTR71T45L219C

Premesso

- che il Committente svolge l'attività di scuola materna
- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera nell'ambito della scuola stessa.
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale esercitato dalla committente; pertanto, tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione del committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni:
laboratorio musicale
4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente
L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore alla committente immediatamente;
5. La prestazione partirà dal 01/10/2022 al 30/06/2023
6. Per l'incarico la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo lordo 43,00 Euro orarie. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare ricevuta di prestazione.


Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DLGS 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Settimo Torinese, 04/10/2022

Il Committente



Il Collaboratore